



## TRIBUNALE DI TRAPANI

### Integrazione del Protocollo per le udienze civili alla luce delle nuove disposizioni previste dal cd. Decreto Ristori nr. 137 del 28/10/2020

L'entrata in vigore del cd. Decreto Ristori nr. 137 del 28/10/2020 induce ad apportare una integrazione dei protocolli a suo tempo stipulati da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (decreti nr. 57 ed integrazione del 16.4.2020 e decreto nr. 60 del 7.5.2020) relativi alla gestione delle udienze civili e dei procedimenti in materia di famiglia.

Le disposizioni del D.L. 137 del 28/10/2020 (cd. Decreto Ristori) prevedono infatti:

- all'art. 4, l'ulteriore estensione di sei mesi del periodo di sospensione delle procedure esecutive relative all'abitazione principale del debitore portandola, quindi, al 31 dicembre 2020 in luogo del 30 giugno 2020 previsto in forza dell'art. 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il secondo capoverso prevede, inoltre, l'inefficacia di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile» - ossia dei pignoramenti immobiliari - che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuati dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della (futura) legge di conversione del decreto legge;
- all'art. 23 viene previsto che sino al «termine di scadenza» di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (che può ragionevolmente interpretarsi

nel senso che le disposizioni dettate trovino applicazione fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino al permanere dello stato d'emergenza), trovano applicazione le disposizioni dell'art. 221 del d.l. n. 34/2020 – c.d. decreto rilancio, come convertito dalla l. n. 77/2020-;

- il comma 3 dell'art. 23, stabilisce che le udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse ai sensi dell'articolo 128 c.p.c.;
- il comma 6 prevede che, per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, il giudice possa disporre la c.d. trattazione scritta in luogo di quella celebrata in presenza. La norma (che recepisce le Linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza covid-19, adottate dal CNF con delibera del 20 aprile 2020) dispone che tale forma di trattazione sia utilizzabile esclusivamente nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente, con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, *«nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare»*;
- il comma 7 dispone una deroga all'art. 221, co. 7 D.L. n. 34/2020, conv. L. n. 77/2020, prevedendo che, in caso di trattazione dell'udienza con collegamenti audiovisivi, al Giudice non sia richiesta la presenza nell'ufficio giudiziario, potendo parteciparvi da un luogo diverso;
- il comma 9 regola le modalità di svolgimento delle camere di consiglio collegiali prevedendo che le deliberazioni possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, individuati e regolati con

provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Oltre alla disciplina citata, va poi rammentato che il CSM, con la circolare del 4.11.2020, ha, tra l'altro, consigliato:

a) di invitare i magistrati a valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

b) di promuovere, per la finalità di cui alla lettera a), la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero, nel solo settore civile, modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;

c) di incentivare, nel settore civile, laddove non sia già obbligatorio per legge, il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

Fatte le superiori premesse, il nuovo Protocollo avrà vigenza sino al 31.1.2021, ossia sino al termine dello stato di emergenza come prorogato con DPCM del 7.10.2020; va sin d'ora previsto che, qualora venga prorogato lo stato di emergenza, anche il valore del presente protocollo verrà prorogato per un tempo equivalente.

Va inoltre ribadito l'obbligo dell'utilizzo della sola modalità telematica per l'iscrizione a ruolo, la costituzione in giudizio ed il deposito di atti e documenti (come da art. 221 co. 3, citato).

Vanno richiamate, quanto alla celebrazione per via telematica delle **udienze civili**, le disposizioni assunte con i protocolli citati (nr. 57 e nr. 60 del 2020), con l'aggiunta della possibilità di tenere anche le udienze presidenziali di separazione consensuale e di divorzio congiunto con la medesima modalità. Sul punto, deve segnalarsi che il comma 6 dell'art. 23 Decreto Ristori prevede che tutte le parti, che avrebbero diritto a partecipare all'udienza, vi rinuncino espressamente, con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, *«nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare»*. Ferma restando l'obbligatorietà della predetta comunicazione (che dà contezza della volontà di coniugi di procedere nella separazione o nel divorzio, senza ripensamenti e secondo quanto stabilito nel ricorso congiunto e che dovrà, quindi, essere sottoscritta personalmente dalle parti), appare opportuno disporre che il termine di 15 giorni – in quanto ordinario – possa essere ridotto fino a 7 giorni prima dell'udienza in ragione di esigenze di speditezza e di rapida definizione delle controversie.

Si approva, quindi, il seguente Protocollo elaborato dal Presidente della Sezione Civile dott.ssa Galazzi.

1-le udienze verranno tutte celebrate a parte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c.;

2-In via preferenziale, ove la tipologia delle cause lo renda praticabile, sarà attuata la trattazione scritta delle cause, ferma restando la possibilità per i difensori di richiedere la trattazione tramite collegamento da remoto. La richiesta di trattazione da remoto dovrà essere formulata almeno dieci giorni prima dell'udienza (virtuale) fissata per la trattazione scritta e dovrà essere motivata: il magistrato procedente (ovvero il Presidente della Sezione se si tratti di procedimento per il quale è prevista l'udienza collegiale) provvederà sulla richiesta e, nel caso di ammissione, fornirà alle parti costituite tutte le indicazioni del caso.

Resta inteso che, per quei procedimenti che vedono la partecipazione necessaria delle parti, si procederà alla trattazione orale in udienza, alla presenza dei difensori e delle parti medesime: in questi casi, le trattazioni verranno fissate *ad horas*: i magistrati, i difensori e le parti sono tenuti al massimo rispetto degli orari fissati. Al fine di limitare il numero delle persone partecipanti all'udienza, va limitata la partecipazione all'udienza "fisica" di un solo praticante per avvocato e di un solo tirocinante ed ogni magistrato avrà cura di fissare un numero di udienze che consentano la trattazione *ad horas* ed evitino la formazione di assembramenti di parti e di difensori in attesa del proprio turno di udienza;

3-potranno essere tenute con trattazione scritta anche le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto. Il giudice dovrà fissare l'udienza per la trattazione scritta e le parti, almeno 15 giorni prima dell'udienza – che potrà essere ridotto a 7 in ragione di esigenze di speditezza e di rapida definizione delle controversie -, dovranno depositare una nota, sottoscritta pure dalle parti personalmente, nella quale queste ultime dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di

rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare»;

4-qualora si proceda con l'udienza da remoto, la oggettiva complessità delle procedure e l'esigenza di curare un collegamento affidabile comportano la necessità di fissare un numero limitato di procedimenti per udienza: i singoli magistrati, quindi, dovranno curare che, per ogni udienza da remoto, sia fissato un congruo numero di procedimenti;

5-L'utilizzo degli applicativi Teams ovvero Skype for Business va previsto anche per lo svolgimento delle camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze, anche qualora non siano immediatamente successive all'udienza ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi delle parti;

6-i procuratori delle parti, così come i consulenti, i curatori ed in generale tutti i professionisti che debbano interloquire con i magistrati e con le cancellerie dovranno formulare le loro istanze, richieste di chiarimenti ed altro esclusivamente per via telematica ovvero utilizzando l'indirizzo istituzionale di ciascun magistrato ovvero di ciascun ufficio.

Gli Avvocati, i Consulenti, i Curatori ed in generale tutti i Professionisti potranno accedere alle cancellerie solo previo appuntamento telefonico.


Con riferimento alla gestione delle due diverse tipologie di udienza (trattazione scritta e collegamento da remoto) si richiama integralmente il Protocollo in vigore, da far parte integrante del presente.

È, infine, sempre consentita, ove se ne ravvisi l'opportunità da parte del magistrato procedente, anche in seguito a motivata richiesta delle parti, disporre l'udienza da remoto ovvero l'udienza fisica.

Trapani, 24 novembre 2020

Il Presidente del C.O.A.

Avv. Vito Galluffo



Il Presidente del Tribunale

TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Segreteria

Oggi 24/11/2020

Nicola P. 6

